



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato**

presieduta dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino;

formata dai magistrati: Ermanno Granelli (Presidente della Sezione), Susanna Loi, Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella, Luisa D'Evoli, Nicola Bontempo, Mauro Oliviero, Laura Cafasso, Francesco Targia, Elena Brandolini, Rosalba Di Giulio, Alessandro Pallaoro, Luca Fazio, Stefano Castiglione, Marco Boncompagni, Giuseppe Teti, Daniele Bertuzzi, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Francesco Belsanti, Filippo Izzo, Donato Centrone, Roberto D'Alessandro, Giovanni Guida, Michela Muti, Tullio Ferrari, Luigi De Leverano, Maura Carta, Renato Catalano (relatore), Emanuele Scatola e Ottavio Caleo;

nell'adunanza generale del 15 ottobre 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto testo unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in particolare l'art. 34, commi 2 e 2-bis, e l'art. 34-quater, introdotti dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000;

VISTI i decreti nn. 3926, 4550, 5285, 799, 1666 e 1665, emessi dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano (MC) rispettivamente in data 2 ottobre 2023, 21 novembre 2023, 27 dicembre 2023, 19 febbraio 2024 e 10 aprile 2024, concernenti il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 di un collaboratore amministrativo, trasmessi dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la relazione in data 1° ottobre 2024 (prot. n. 3228) con la quale il Magistrato istruttore dell'Ufficio di controllo per le Marche ha proposto al Consigliere delegato del medesimo Ufficio il deferimento alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della pronuncia sulla legittimità del menzionato atto, previa risoluzione di questione di massima di interesse generale;

VISTA la nota prot. n. 3240 del 3 ottobre 2024 con la quale il Consigliere delegato al controllo di legittimità della Sezione regionale di controllo per le Marche ha chiesto al Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il deferimento della pronuncia sul visto dei provvedimenti sopra indicati all'adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA l'ordinanza in data 4 ottobre 2024, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato il Collegio in adunanza generale;

VISTA la nota prot. n. 56155 in data 4 ottobre 2024, con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Collegio al 15 ottobre 2024;

VISTA la memoria dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano acquisita al prot. SCCLA n. 57768 del 15 ottobre 2024;

UDITI il relatore, Cons. Renato Catalano, ed i rappresentanti delle Amministrazioni nelle persone del dirigente tecnico, dott. Gianni Russo, per il Ministero dell'istruzione e del

merito – Ufficio scolastico regionale per le Marche e della dirigente, dott.ssa Lina Festa, per il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale di bilancio;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Stefania Forteleoni, in qualità di segretario di adunanza.

RITENUTO in

FATTO

1. In data 2 luglio 2024 sono pervenuti alla Sezione regionale di controllo per le Marche, per essere sottoposti al controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i seguenti decreti adottati dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano (MC):

1) decreto n. 3926 del 2 ottobre 2023, inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato (di seguito RTS) per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile il 30 gennaio 2024, con il quale un collaboratore scolastico è stato autorizzato a fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore della moglie, soggetto portatore di grave *handicap*, per il periodo compreso tra il giovedì 5 ottobre 2023 ed il venerdì 27 ottobre 2023;

2) decreto n. 4550 del 21 novembre 2023, inviato alla RTS per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile il 19 febbraio 2024, con il quale il medesimo dipendente è stato autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore della moglie, soggetto portatore di grave *handicap*, dal lunedì 5 novembre 2023 al lunedì 27 novembre 2023;

3) decreto n. 5285 del 27 dicembre 2023, inviato alla RTS per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile il 30 gennaio 2024, con il quale il medesimo collaboratore scolastico è stato autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore di soggetto portatore di grave *handicap*, la propria moglie, dal lunedì 1° dicembre 2023 al mercoledì 20 dicembre 2023;

4) decreto n. 799 del 10 febbraio 2024, inviato alla RTS per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile il 19 febbraio 2024, con il quale il dipendente è stato

autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore di soggetto portatore di grave *handicap*, la propria moglie, dal mercoledì 10 gennaio 2024 al mercoledì 31 gennaio 2024;

5) decreto n. 1666 del 10 aprile 2024, inviato alla RTS per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile l'11 aprile 2024, con il quale il medesimo dipendente è stato autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore di soggetto portatore di grave *handicap*, la propria moglie, dal giovedì 8 febbraio 2024 al giovedì 29 febbraio 2024;

6) decreto n. 1665 del 10 aprile 2024, inviato alla RTS per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile l'11 aprile 2024, con il quale il dipendente è stato autorizzato a fruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 in qualità di accompagnatore di soggetto portatore di grave *handicap*, la propria moglie, dal martedì 5 marzo 2024 al mercoledì 27 marzo 2024.

L'assoggettamento di tali decreti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte della RTS territorialmente competente discende dall'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 123/2011, ai sensi del quale sono sottoposti al controllo preventivo delle RTS *“gli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio”*, tra i quali sono annoverabili anche i provvedimenti concessivi dei benefici di cui all'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, a norma del quale è corrisposta un'indennità sostitutiva della retribuzione (v. MEF-RGS, circ. 10 febbraio 2017, n. 8).

1.1. In sede di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, la RTS (con le note prot. nn. 1881 e 1883 del 9 febbraio 2024) ha chiesto specifiche integrazioni e chiarimenti in relazione ai decreti nn. 3926 del 2 ottobre 2023 e 5285 del 27 dicembre 2023, in primo luogo evidenziando come i suddetti decreti siano stati inviati al controllo con notevole ritardo (così contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 8 decreto legislativo n. 123/2011, ai sensi del quale gli atti sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile devono essere inviati all'ufficio di controllo *“contestualmente alla loro adozione”*) e, in secondo luogo, chiedendo l'invio della documentazione attestante l'*“avvenuta ripresa di servizio dell'interessato”*, in quanto soltanto in caso di effettivo

avvenuto rientro in servizio fra un periodo e l'altro di fruizione si sarebbe potuto procedere all'esclusione dal computo dei periodi di congedo stessi i giorni festivi o comunque non lavorativi cadenti fra un periodo e l'altro di fruizione.

Dall'esame congiunto dei due decreti è, infatti, emerso che il decreto n. 3926 (con il quale l'interessato è stato autorizzato a fruire del congedo straordinario retribuito per il periodo compreso tra il giovedì 5 ottobre 2023 ed il venerdì 27 ottobre 2023) riporta nelle premesse che l'interessato ha già precedentemente fruito di analogo periodo di congedo dal martedì 5 settembre 2023 al mercoledì 27 settembre 2023, senza indicare se nell'intervallo compreso tra il giovedì 28 settembre 2023 ed il mercoledì 4 ottobre 2023 fosse avvenuta l'effettiva ripresa del servizio o l'interessato fosse risultato assente per altre tipologie di cause.

Analogamente, anche con specifico riferimento al decreto n. 5285, con il quale il collaboratore scolastico è stato autorizzato a fruire del congedo straordinario retribuito per il periodo compreso tra il venerdì 1° dicembre 2023 ed il mercoledì 20 dicembre 2023, è stato nelle premesse riscontrato dalla RTS che il medesimo interessato ha già fruito di altro periodo di congedo (ulteriore a quello, già citato nel precedente decreto n. 3926, dal 5 settembre 2023 al 27 settembre 2023) dal lunedì 6 novembre 2023 al lunedì 27 novembre 2023, il cui provvedimento di autorizzazione sarebbe stato inviato dall'Istituto scolastico al controllo soltanto a seguito dell'espressa richiesta di chiarimenti da parte della RTS; ed anche in questo caso senza alcun riferimento all'effettiva intervenuta ripresa del servizio o ad altra tipologia di assenza nell'intervallo compreso tra il sabato 28 ottobre 2023 ed il sabato 4 novembre 2023 e tra il martedì 28 novembre 2023 ed il giovedì 30 novembre 2023.

A sostegno dei propri rilievi, la RTS richiama sia la circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001, il cui paragrafo 4, con riferimento alla frazionabilità del periodo di congedo straordinario, chiarisce che *“analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro (...); sia i chiarimenti di analogo tenore riportati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 3 marzo 2012, nella parte in cui, alla lett. b) del punto 3, ribadisce che “affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non*

saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi".

1.2. In risposta ai rilievi sollevati dalla RTS, l'Istituto scolastico ha comunicato (con nota del 20 febbraio 2024) che, con riferimento al decreto n. 3926, il collaboratore scolastico ha usufruito dal giovedì 28 settembre 2023 al mercoledì 4 ottobre 2023 di 6 giorni di congedo straordinario in qualità di accompagnatore di soggetto portatore di *handicap* e, precisamente, di 3 giorni per "assistenza al figlio" (anch'esso portatore di *handicap* ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104) e di 3 giorni per "assistenza al coniuge", precisando, altresì, (con successiva pec inviata in pari data) che, per il computo o meno dei giorni festivi, la circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001, a proposito della frazionabilità, "*paragona esplicitamente il congedo straordinario biennale ai congedi parentali; [e che,] pertanto, [deve ritenersi possibile] far riferimento alle casistiche riportate nel messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011*". In detto messaggio si legge, tra l'altro, che i giorni festivi e quelli non lavorativi sono esclusi dal computo del periodo di congedo parentale "*anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie*" fruendo, ad esempio, del congedo parentale dal martedì al giovedì, di ferie il venerdì ed il lunedì seguenti e nuovamente del congedo parentale dal martedì al giovedì successivi. Secondo il citato messaggio INPS, "*anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì)*". Nel caso prospettato dall'Istituto scolastico, il venerdì e il lunedì il dipendente non usufruisce del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, ma di due distinti permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/92 (uno per assistere il coniuge e l'altro per l'assistenza al figlio). Trattandosi di istituti diversi dal congedo straordinario, la domenica, che ricade esattamente dopo il permesso *ex lege* n. 104/92 richiesto per il coniuge e subito prima del permesso *ex lege* n. 104/92 per il figlio (o viceversa, in quanto non specificati), non dovrebbe essere compresa nel computo.

Non sono stati, invece, forniti chiarimenti o comunicazioni in merito ai rilievi riguardanti il decreto n. 5285, sebbene, in risposta a specifica richiesta istruttoria formulata dall'Ufficio di controllo competente l'Istituto scolastico (con nota prot. n. 3456 del 29 luglio 2024) abbia al riguardo precisato che, *“nei fatti”, la documentazione integrativa, “per un errore materiale nell’inoltro della pec, non era stata trasmessa il mese di novembre 2023. Pertanto, si [era] provveduto ad inviare il relativo decreto in data 19 febbraio 2024, dando quindi riscontro al rilievo effettuato”*.

1.3. I chiarimenti e le integrazioni forniti dall'Istituto scolastico non hanno convinto la RTS, la quale ha replicato che, della citata circolare INPS n. 64/2001, l'Istituto scolastico si sarebbe limitato ad estrapolare il solo inciso che equipara, ai fini della frazionabilità, i permessi in questione alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), senza tuttavia tener conto del resto del periodo, laddove esplicitamente si ribadisce che la frazionabilità dei periodi è necessariamente subordinata all'effettiva ripresa del servizio tra un periodo e l'altro di congedo.

Viene altresì ricordato che le modalità di fruizione dei congedi parentali sono disciplinate anche dall'art. 12, comma 6, del CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), ai sensi del quale *“i periodi di assenza (...) nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”*. Pertanto, in assenza dell'effettiva ripresa del servizio, secondo la RTS la domenica andrebbe computata nel periodo di congedo.

Sicché, le conclusioni cui il dirigente scolastico giunge, sulla base del messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011 (citato in risposta), non appaiono alla RTS condivisibili, in quanto asseritamente contrastanti con la citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2012 e con la stessa circolare INPS n. 64/2011 con particolare riferimento all'art. 12, comma 6, CCNL cit.

La RTS osserva che, oltretutto, il messaggio INPS n. 19772/2011 *“è rivolto al personale privato a cui di certo non si applicano le norme del CCNL Scuola”*. Fornisce infatti precisazioni circa i *“criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs.*

151/2001”: in altre parole *“disciplina le modalità di calcolo e di erogazione da parte dell’INPS dell’indennità in parola, che non avviene per i lavoratori pubblici”*.

Inoltre, diversamente dalle conclusioni del messaggio INPS, la circolare n. 1/2012 del Dipartimento della funzione pubblica indicherebbe chiaramente che anche i giorni non lavorativi debbono essere computati nel medesimo periodo di congedo, laddove non intervallati dall’effettiva ripresa del servizio. La stessa circolare chiarisce testualmente che *“due differenti frazioni di congedo straordinario, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”*, precisando altresì che *“tali giornate non [debbono essere] conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa (...)”*. In sostanza, solo in caso di effettivo rientro in servizio, la circolare in questione consentirebbe, secondo la RTS, di non computare i giorni festivi nel periodo di congedo.

Dello stesso tenore sarebbero, a detta della RTS, anche gli orientamenti interpretativi espressi dall’ARAN con i pareri AIII279 e CIRS46.

In particolare, il parere AIII279, richiamando le disposizioni contrattuali del CCNL Sanità (di tenore letterale identico a quelle dell’art. 12, comma 6, CCNL Scuola), ribadisce *“la prevalenza della specifica disciplina negoziale che prevede che solo l’effettivo rientro al lavoro tra due periodi frazionati di congedo parentale può impedire di calcolare all’interno del periodo di fruizione del congedo stesso anche gli eventuali giorni festivi. E le ferie, essendo solo un diverso tipo di assenza, non possono essere considerate rientro al lavoro”*. Il medesimo parere prosegue precisando che *“qualora due differenti frazioni di congedo parentale siano intervallate da giorni di ferie a loro volta intervallate da giorni festivi, con conseguente mancanza dell’effettiva ripresa del lavoro nella prima giornata lavorativa successiva alla prima frazione di congedo, nel calcolo dei giorni di congedo fruiti si debbono ricomprendere anche quei giorni festivi anche se ricadenti tra le ferie (...)”*. Tale orientamento è del resto analogo a quello espresso dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1/2012 relativa alla diversa fattispecie del congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiari affetti da handicap grave” e *“si discosta da quanto espresso dall’INPS nel messaggio del 18 ottobre 2011 e nella circolare n. 82/2001 attinenti proprio al congedo parentale e*

non suscettibili di applicazione al Comparto Sanità [ma idem per quello della Scuola] per la prevalenza della specifica disciplina contrattuale poco sopra illustrata”.

La necessità dell’effettivo rientro in servizio sarebbe ribadita, secondo la RTS, anche dal parere CIRS46 relativo al Comparto scuola, nel quale l’ARAN chiarisce come *“nell’ipotesi, ad esempio, che il lavoratore o la lavoratrice richiedano 4 giorni di congedo parentale (lunedì-giovedì), 1 giorno di ferie (venerdì) e successivamente altri 4 giorni di congedo parentale (lunedì-giovedì), il sabato e la domenica ricadenti nei due periodi di congedo, non essendo gli stessi intervallati dal ritorno al lavoro, [debbono essere] considerati congedo parentale e conteggiati nell’ambito delle assenze”.*

Alla luce di tale quadro normativo e degli orientamenti espressi dall’INPS, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall’ARAN, la RTS ritiene quindi che, qualora non vi sia la effettiva ripresa del servizio, sia doveroso ricomprendere nel calcolo del congedo straordinario anche (tutte) le domeniche e i giorni festivi intercorrenti fra due periodi di permesso, ivi comprese quelli ricadenti all’interno di periodi di assenza ad altro titolo o tra due periodi di assenza ad altro titolo (come nel caso in questione).

E pertanto, con osservazione n. 197 del 17 aprile 2024, la RTS ha comunicato all’Istituto scolastico la riconsiderazione del visto del decreto n. 3926 del 2 ottobre 2023, in quanto giudicato non conforme alle indicazioni fornite dalla circolare n. 1/2012 del Dipartimento della funzione pubblica, contestualmente invitando l’Amministrazione scolastica a modificare il provvedimento per ricomprendere nel computo del congedo anche la domenica. Nella relazione trasmessa dalla RTS con nota prot. n. 7687 del 24 giugno 2024 e pervenuta all’Ufficio di controllo competente della Corte dei conti in data 2 luglio 2024 viene riferito che, con la suddetta osservazione n. 197 del 17 aprile 2024, la RTS ha comunicato all’Istituto scolastico la riconsiderazione del visto del *“decreto n. 3393 del 20 settembre 2023, autorizzativo del permesso di congedo straordinario dal 5 ottobre 2023 al 27 ottobre 2023, in quanto non ricomprendente la domenica 1° ottobre nel computo complessivo del periodo di congedo”.* Tuttavia, tale decreto n. 3393 non sembra essere menzionato nella suddetta osservazione, né risulta inserito tra la documentazione allegata trasmessa all’Ufficio di controllo competente. Al riguardo, su specifica richiesta di chiarimento formulata dalla Corte, la RTS ha precisato essersi trattato di *“mero errore materiale”*, circostanza indirettamente confermata anche dall’Istituto scolastico (con la nota prot. n. 3456 del 29 luglio 2024 cit.).

Analogamente, con osservazione n. 198 del 17 aprile 2024, la RTS ha comunicato all'Istituto scolastico la riconsiderazione del visto del decreto n. 4550 del 21 novembre 2023, autorizzativo del permesso di congedo straordinario per il periodo dal 5 novembre 2023 al 27 novembre 2023, in quanto non ricomprensivo nel periodo complessivo del congedo anche i giorni festivi, evidenziando altresì la mancata indicazione dei dati anagrafici del soggetto portatore di *handicap* e del suo grado di parentela con il richiedente e l'incompleta compilazione della domanda di congedo presentata dall'interessato.

Anche per il decreto n. 5285 del 27 dicembre 2023, autorizzativo della fruizione del congedo straordinario per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023, è stata, con osservazione n. 199 del 17 aprile 2024, comunicata la riconsiderazione del visto, in quanto non ricomprensivo nel periodo complessivo di congedo i giorni festivi e le domeniche e quindi non conforme alle indicazioni riportate nella citata circolare n. 1/2012 del Dipartimento della funzione pubblica, contestualmente invitando l'Amministrazione scolastica alla corretta e completa ricompilazione della domanda di congedo da parte dell'interessato.

Con l'osservazione n. 200, in pari data, è stato riconsiderato il visto di regolarità del decreto n. 799 del 19 febbraio 2024, autorizzativo del permesso di congedo straordinario per il periodo dal 10 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, in quanto non ricomprensivo le domeniche e i giorni festivi nel periodo complessivo di durata del congedo e mancante dei dati anagrafici del soggetto portatore di *handicap* e dell'indicazione del grado di parentela con il richiedente, contestualmente invitando l'Amministrazione scolastica a "*controllare i periodi precedentemente usufruiti in base alle osservazioni formulate*" e alla corretta e completa compilazione della domanda di congedo da parte dell'interessato.

Con l'osservazione n. 201 sempre del 17 aprile 2024, la RTS ha riconsiderato il visto di regolarità del decreto n. 1666 del 10 aprile 2024, autorizzativo della fruizione del permesso di congedo straordinario dall'8 aprile 2024 al 29 aprile 2024, in quanto non conforme alle previsioni della circolare n. 1/2012 del Dipartimento della funzione pubblica, contestualmente invitando l'Amministrazione scolastica a ricomprensivo nel computo del periodo di congedo anche i giorni festivi ed evidenziando, altresì, la mancanza dei dati anagrafici del soggetto portatore di *handicap* e dell'indicazione del grado di parentela con il richiedente, nonché sollecitando la corretta e completa compilazione della domanda di

congedo da parte dell'interessato e la corretta indicazione dei periodi precedentemente usufruiti. L'RTS ha, altresì, evidenziato come i periodi di congedo usufruiti in precedenza ed indicati nei decreti non corrispondano ai precedenti decreti inviati al controllo della RTS, essendo stati modificati i periodi precedentemente usufruiti dal collaboratore scolastico senza addurre alcuna motivazione (il periodo di settembre autorizzato dal 5 settembre 2023 al 27 settembre 2023 viene indicato dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 e così per gli altri mesi).

Infine, con l'osservazione n. 202 del 17 aprile 2024, la RTS ha ricusato il visto di regolarità del decreto n. 1665 del 10 aprile 2024, autorizzativo della fruizione del permesso di congedo straordinario per il periodo dal 5 marzo 2024 al 27 marzo 2024, in quanto anch'esso non conforme alle previsioni della circolare n. 1/2012 cit., stante l'assenza di dichiarazione di mancata ripresa del servizio e la mancata ricomprensione anche dei giorni festivi nel periodo complessivo di congedo, nonché l'incompletezza della richiesta compilata dal richiedente e l'immotivata modificazione dell'indicazione dei precedenti periodi di fruizione del periodo di congedo; contestualmente l'Amministrazione scolastica è stata invitata a modificare il decreto per ricomprensione nel computo del periodo di congedo anche i giorni festivi, evidenziando la mancata indicazione dei dati anagrafici del soggetto portatore di *handicap* e del grado di parentela con il richiedente, nonché sollecitando la corretta e completa compilazione della domanda di congedo da parte dell'interessato e la corretta indicazione dei periodi precedentemente usufruiti.

1.4. Pur a fronte della ricusazione dei visti da parte della RTS, il dirigente scolastico (con nota n. 1980 del 29 aprile 2024) ha disposto, *“sotto la propria responsabilità, di dare comunque seguito”*, ai sensi dell'art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 123/2011, ai suddetti decreti, allegando altresì le relative domande compilate in modo integrale e corretto.

In particolare, nel dare comunque seguito ai provvedimenti in questione, l'Istituto scolastico ha motivato la propria scelta, di contrario avviso rispetto ai rilievi formulati dalla RTS, adducendo che nel computo complessivo del periodo di congedo non avrebbero dovuto essere ricomprese le domeniche e i giorni festivi, in quanto, nel caso di specie, il richiedente avrebbe fruito dei periodi di congedo straordinario biennale di cui all'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 intervallandoli con i permessi giornalieri fruiti ai

sensi dell'art. 33, legge n. 104/92, di cui è legittimato a fruire a causa della disabilità sia della moglie, sia del figlio, entrambi portatori di grave *handicap*.

L'Istituto scolastico ritiene quindi che le giornate festive non siano da computare tra i congedi straordinari ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, in quanto ricadenti all'interno di permessi per assistere il coniuge ed il figlio disabili ex art. 33, legge n. 104/92, richiamando al riguardo le indicazioni riportate nel messaggio INPS n. 19772 del 2011, relativo ai congedi parentali.

Oltre a sottolineare l'eventuale irrilevanza di un ipotetico contrasto tra i decreti in questione e la citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2012, in quanto quest'ultima non annoverabile tra le fonti del diritto, ma soltanto tra le c.d. "*norme amministrative interne* (...)", l'Istituto scolastico ritiene che tale ipotizzato contrasto, in realtà, non sussista, non essendo condivisibile l'interpretazione che la RTS dà della circolare in questione. Secondo la RTS, infatti, la mancata ripresa del servizio tra un periodo e l'altro di congedo parentale determinerebbe, di per sé, il computo in conto congedo biennale anche delle domeniche e/o dei giorni festivi tecnicamente ricadenti all'interno dei periodi di fruizione dei permessi giornalieri ex art. 33, comma 3, legge n. 104/92 e non invece, come precisa la medesima circolare, di quelli ricadenti "*subito dopo o subito prima*" degli stessi.

Secondo l'Amministrazione scolastica, alla luce di quanto chiarito dall'INPS e ritenuto che lo stesso ragionamento di computo possa essere applicato ai congedi biennali come per quelli parentali, "*va da sé che la domenica 1° ottobre e con essa tutte le altre giornate oggetto di rilievo non possono essere computate in conto congedo, in quanto periodi neutri ai fini d'interesse, pur non essendoci stata una ripresa in servizio. Diversamente sarebbe stato se si fosse trattato di una domenica o di una giornata festiva cadente subito dopo il permesso ma comunque prima del congedo biennale oppure subito prima del permesso ma comunque dopo il congedo. In tal caso vi sarebbe stata, ovviamente, la necessità di computo del congedo come avvenuto, ad esempio, per il periodo di congedo biennale dal 5 novembre 2023 al 27 novembre 2023, in cui il giorno 5 novembre è una domenica collocata subito dopo il permesso giornaliero per L. 104 del 4 novembre 2023*".

A seguito delle osservazioni formulate dalla RTS, ipotizzando che il Dipartimento della funzione pubblica potesse aver avallato un'interpretazione diversa del caso in esame rispetto a quanto chiarito dal messaggio dell'INPS, l'Istituto scolastico riferisce di aver

formulato specifica richiesta di parere direttamente al medesimo Dipartimento della funzione pubblica, il quale, nell'avallare la soluzione interpretativa prospettata dall'Amministrazione scolastica, ha risposto che *"in generale, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo; analogamente nell'ipotesi in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell'attività lavorativa viene certificata un'assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all'assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario. Al contrario, se due differenti frazioni di congedo straordinario sono intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, vengono computati come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Nel caso prospettato, la giornata di domenica primo ottobre non va computata in conto congedo in quanto non ricadente subito prima o subito dopo il periodo di congedo"*.

Nel dare comunque seguito ai suddetti decreti, il dirigente scolastico ha inoltre allegato le domande ricomplete in modo completo così come richiesto dalla RTS.

1.5. Preso atto della decisione del dirigente scolastico di dare comunque seguito, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 123/2011, ai decreti in questione, la RTS ha trasmesso (con nota prot. n. 7687 del 24 giugno 2024, pervenuta in data 2 luglio 2024) gli atti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche per il relativo controllo successivo di legittimità, in primo luogo evidenziando, al riguardo, come negli atti adottati non vi sia evidenza alcuna del fatto che il collaboratore scolastico abbia usufruito dei periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001 intervallandoli con i permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/92; nelle premesse ai decreti si evidenzia, infatti, solamente che *"il dipendente ha chiesto di usufruire dei giorni per assistere il coniuge, senza indicare il provvedimento autorizzativo, le giornate effettive di utilizzo e non vi è alcuna evidenza dei congedi richiesti/autorizzati/usufruiti per assistere il figlio"*.

In secondo luogo, pur volendo ammettere che il collaboratore abbia fruito di periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, inframezzandoli con periodi di permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/92, la RTS

ritiene che, non essendo avvenuta la ripresa effettiva del servizio tra un periodo e l'altro di congedo straordinario, le domeniche ed i giorni festivi ricadenti all'interno dei permessi fruiti per assistere il coniuge ed il figlio disabili (corrispondenti a complessivi n. 5 giornate nell'arco temporale ricompreso fra settembre 2023 e marzo 2024), debbano invece, in base agli orientamenti interpretativi desunti dalla circolare n. 1/2012 del Dipartimento della funzione pubblica e dai pareri dell'ARAN, essere computati come periodo di congedo straordinario.

Osserva altresì come la circolare n. 1/2012 cit. non sia un atto meramente interno, come invece ritenuto dall'Istituto scolastico, ma, essendo indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni, rechi *"istruzioni ed indicazioni omogenee per tutto il pubblico impiego"* e come appaia *"singolare"* che *"l'Istituto non riconosca la validità giuridica delle circolari ma al tempo stesso, al fine di portare una interpretazione corretta della circolare stessa, basi i propri fondamenti su un messaggio dell'INPS (indirizzato non ai lavoratori del settore pubblico ma a quelli del settore privato, per i quali l'indennizzo è retribuito direttamente dall'INPS) e su una mail neanche sottoscritta"*.

Ritiene, infine, che l'affermazione, riportata nel parere reso dal Dipartimento della funzione pubblica, secondo cui *"nel caso prospettato, la giornata di domenica primo ottobre non va computata in conto congedo in quanto non ricadente subito prima o subito dopo il periodo di congedo"*, contrasti con l'art. 12, comma 6, CCNL Scuola e con la stessa circolare n. 1/2012, che invece considera i giorni festivi *"cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi"* e non subito prima o subito dopo il congedo straordinario richiesto.

In merito agli allegati prodotti, la RTS rileva che, contrariamente a quanto dichiarato dall'Istituto scolastico, non sono state prodotte le domande in modo corretto, ma sono state allegate le medesime domande già a suo tempo inviate alla RTS. Inoltre, i decreti riadottati ed in parte modificati dall'Istituto scolastico recano la stessa numerazione e la stessa data originaria, ma la firma digitale del dirigente è del 29 aprile 2024, in questo modo *"creando confusione tra vecchi e nuovi decreti"*.

Viene anche evidenziato che nelle premesse dei medesimi decreti rinviati si cita genericamente *"la comunicazione prot. 3312 del 22 agosto 2023 con la quale il coniuge convivente chiede di fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, per assistere il coniuge convivente..."*, senza specificare il successivo provvedimento autorizzativo da parte della

scuola e le date effettive di utilizzo di tali permessi; non vi è inoltre alcun riferimento ai permessi richiesti, autorizzati e usufruiti per assistere il figlio, come invece dichiarato dalla scuola in precedenza (con la nota del 20 febbraio 2024 e con la nota del 29 aprile 2024); non vi è infine alcuna informazione sul mancato cumulo delle giornate festive intercorrenti con i periodi di congedo straordinario usufruiti in precedenza; viene indicata la data del 27 dicembre di ripresa del servizio, ma senza specificare fino a quando il collaboratore ha prestato effettivamente servizio.

In adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno ribadito quanto già esposto in atti. In particolare, la rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale di bilancio ha confermato quanto diffusamente prodotto ed esposto in atti, mentre il rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale delle Marche riferendosi al parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 66814 dell'8 ottobre 2021, ha dato lettura della parte in cui recita "la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti" potrebbe configurare "una sostanziale elusione dei principi e della *ratio* della circolare stessa".

CONSIDERATO in

DIRITTO

2. Il nodo cruciale della questione da dirimere, al fine di valutare la legittimità o meno dei provvedimenti contestati, è quello di stabilire se, nel caso in cui due distinti periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, siano intervallati da periodi di permessi fruiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/92, a loro volta intervallati da giorni non lavorativi, senza che tra un periodo e l'altro di congedo straordinario sopraggiunga l'effettivo rientro in servizio del lavoratore, tali giorni siano o meno da computare in conto congedo. L'Istituto scolastico ha optato per la soluzione negativa, la RTS per quella positiva.

In particolare, l'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, al ricorrere di determinate condizioni, riconosce al coniuge convivente di soggetto con grave disabilità il diritto di fruire di un congedo straordinario retribuito della durata complessiva di due anni e che, in virtù del rinvio espresso contenuto nella norma all'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, può essere fruito in modo "*continuativo*" o "*frazionato*".

2.1 Sul punto, va osservato che la disciplina concernente le modalità di fruizione del suddetto congedo straordinario è dettata non solo dalla fonte legislativa, ma anche dalla contrattazione collettiva, nonché dalla prassi amministrativa, ed in particolare dalle circolari e dagli indirizzi interpretativi ed applicativi provenienti dagli organi governativi e dagli istituti previdenziali.

Sia in caso di fruizione continuativa che frazionata, la consolidata prassi applicativa ritiene che i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti all'interno di un medesimo periodo di congedo debbano essere conteggiati come giorni di congedo. Più incerte sono invece le modalità di conteggio dei giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti tra due distinti periodi di fruizione del medesimo congedo.

In quest'ultimo caso, la prassi amministrativa è orientata nel senso di ritenere che i giorni festivi o comunque non lavorativi cadenti subito dopo la fruizione del primo periodo di congedo o subito prima della fruizione del secondo non vadano computati in conto congedo soltanto se, tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo, il lavoratore riprenda effettivamente servizio; viceversa, laddove tra un periodo e l'altro di fruizione frazionata del congedo, il lavoratore fruisca di altre forme di assenza, senza riprendere effettivamente servizio, i giorni festivi o comunque non lavorativi cadenti subito dopo la fruizione del primo periodo di congedo straordinario o subito prima la fruizione del secondo, sono computati in conto congedo. In tal senso appare la posizione seguita dalle principali Amministrazioni centrali dello Stato.

Orientamenti contrastanti sembrano, tuttavia, emergere per l'ipotesi in cui i due distinti periodi di fruizione frazionata di congedo straordinario siano intervallati, senza effettiva ripresa del servizio, da un periodo di assenza ad altro titolo, a sua volta intervallato da giorni festivi o comunque non lavorativi. In questo caso, è incerto se siano da computare o meno in conto congedo i giorni festivi o comunque non lavorativi cadenti subito dopo la fruizione del primo periodo di congedo straordinario o subito prima la fruizione del secondo.

Nel primo senso, sembra orientata la circolare INPS n. 134382 del 26 gennaio 1982 e anche la successiva circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001. Analoghe indicazioni sono riportate nella circolare INPS n. 139 del 29 luglio 2002 nonché, nella circolare INPS n. 8/2003, che riguarda il congedo straordinario e la malattia.

Anche il messaggio INPS n. 28379 del 25 ottobre 2006 ribadisce che, qualora il lavoratore, immediatamente dopo un periodo di congedo, fruisca di ferie o malattia, per poi riprendere l'attività lavorativa, i giorni festivi o comunque non lavorativi *"che cadono tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia"* non debbano essere conteggiati in conto congedo.

Indicazioni più esplicite sono rinvenibili nel messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, il quale, seppur rivolto al settore privato e finalizzato a delineare i meccanismi di computo dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale, precisa che i giorni festivi o comunque non lavorativi *"che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo (...) non sono computabili in conto congedo parentale"*, a differenza invece di quelli che si collocano tra l'inizio o la fine del periodo di assenza ad altro titolo e quelli di fruizione del congedo.

La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, *"elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP, con l'obiettivo di fornire direttive di carattere generale omogeneo per i settori di lavoro pubblico e privato"*, con specifico riferimento alla fruizione frazionata del congedo straordinario biennale per l'assistenza a persone gravemente disabili, ha espresso indicazioni assonanti con quelle delineate dall'INPS: dopo aver ribadito che *"il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore)"* e che per escludere dal computo in conto congedo dei giorni festivi o comunque non lavorativi collocati tra un periodo e l'altro di congedo *"è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto"*, precisa che *"due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo straordinario"* anche i giorni festivi o comunque non lavorativi *"cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi"*. Se ne può quindi desumere che siano esclusi dal computo in conto congedo i giorni festivi o comunque non lavorativi cadenti all'interno (e non subito prima o subito dopo) del periodo di ferie o di altri tipi di congedo o permesso oppure tra due periodi di assenza ad altro titolo, come nel caso in questione. La circolare n. 1/2012 cit. viene anche richiamata dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere n. 66814 dell'8 ottobre 2021, il quale *"ritiene doveroso precisare che la programmazione dei permessi e dei congedi, come prevista dai*

CCNL di comparto, rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell'attività amministrativa con quelle private e personali del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all'assistenza del disabile. In linea generale, quindi, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell'attività lavorativa viene certificata un'assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all'assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario".

Le indicazioni contenute in tale parere e quelle riportate nella circolare devono comunque ritenersi riferite ad una situazione di carattere fisiologico, in quanto *"la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti"* potrebbe configurare *"una sostanziale elusione dei principi e della ratio della circolare stessa"*, che però non appare riferirsi al caso in esame in considerazione del numero delle giornate festive, rispetto al periodo di congedo straordinario esaminato.

2.2 Per quanto concerne il Comparto scuola, occorre poi tener conto della specifica disposizione contenuta nell'art. 12, comma 6, CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), ai sensi del quale i periodi di congedo parentale *"nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice"*. Sulla base di tale disposizione contrattuale, l'ARAN, con l'orientamento interpretativo CIRS46, ha ribadito che, nel caso in cui due periodi di congedo parentale siano intervallati da un'altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del dipendente in servizio, i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti nell'intervallo debbono essere computati come giorni di congedo. L'ipotesi dei giorni festivi o comunque non lavorativi, ricadenti all'interno di un periodo di ferie o di altra tipologia di assenza, che a sua volta inframezza, senza soluzione di continuità (ossia senza ripresa effettiva del servizio da parte del lavoratore), due distinti periodi di fruizione frazionata del congedo parentale (al quale può equipararsi in tale ipotesi quello straordinario in esame), è stata

presa in espressa considerazione dall'ARAN anche con l'orientamento applicativo AIII279, nella parte in cui, richiamando disposizioni negoziali del Comparto sanità analoghe a quelle contenute nel citato art. 12, comma 6, CCNL per il Comparto Scuola, afferma che, siccome *“la specifica disciplina negoziale prevede che solo l'effettivo rientro al lavoro tra due periodi frazionati di congedo parentale può impedire di calcolare all'interno del periodo di fruizione del congedo stesso anche gli eventuali giorni festivi [o comunque non lavorativi]”*, ne consegue che qualora due differenti frazioni di congedo siano intervallate da giorni di ferie (o da altra tipologia di assenza) *“a loro volta intervallate da giorni festivi [o comunque non lavorativi]”*, con conseguente *“mancanza dell'effettiva ripresa del lavoro nella prima giornata lavorativa successiva alla prima frazione di congedo”*, nel calcolo dei giorni di congedo fruiti si debbono ricomprendere anche quei giorni festivi o comunque non lavorativi *“anche se ricadenti tra le ferie [o altra tipologia di assenza]”*. L'ARAN precisa altresì che *“tale orientamento è del resto analogo a quello espresso dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1/2012 (...)”*, mentre *“si discosta da quanto espresso dall'INPS nel messaggio del 18 ottobre 2011 e nella circolare n. 82/2001 (...) non suscettibili di applicazione al comparto [in questione] per la prevalenza della specifica disciplina contrattuale”*. Di identico tenore letterale anche l'orientamento applicativo SAN233, riferito sempre al Comparto sanità.

2.3 L'indirizzo espresso dall'ARAN con gli orientamenti applicativi AIII279 e SAN233 si fonda su argomentazioni essenzialmente incentrate su un'ipotizzata portata derogatoria delle disposizioni della contrattazione collettiva rispetto ad indirizzi ormai consolidati, espressi sia dall'INPS che dal Dipartimento della funzione pubblica. In realtà, lo scarso contenuto letterale della norma contrattuale, nel limitarsi a precisare che sono computati in conto congedo anche i giorni festivi o comunque non lavorativi ove tra un periodo e l'altro di fruizione frazionata non intervenga il rientro in servizio del lavoratore, non sembra voler prendere posizione sulla specifica questione del computo in conto congedo anche dei giorni festivi o non lavorativi cadenti all'interno di periodi di assenza ad altro titolo che inframezzano i due distinti periodi di fruizione frazionata del congedo. Sembrerebbe, viceversa, volersi porre in linea di continuità con gli orientamenti fino a quel momento espressi dalla prassi amministrativa, che invece parrebbe andare nella direzione di voler computare in conto congedo soltanto i giorni festivi o comunque non lavorativi che cadono immediatamente dopo la fruizione della prima frazione di congedo o

immediatamente prima della fruizione della seconda, ove non intervallate dalla ripresa effettiva del servizio. In ultima analisi, dal tenore letterale della disposizione contrattuale non sembrano emergere indizi tali da far ipotizzare che le parti negoziali abbiano voluto derogare, oltretutto in senso peggiorativo per il lavoratore (e, quindi, per il disabile assistito), a consolidati orientamenti interpretativi fino ad allora emersi nella prassi, ai quali sembrerebbe invece aver voluto dare continuità.

In ogni caso, va osservato che, tra due diverse interpretazioni possibili del medesimo istituto, rivolto al sostegno e alla cura di persone affette da grave disabilità, alle quali il legislatore intende, entro i limiti della ragionevolezza, accordare le più ampie forme di tutela possibile, dovrebbe preferirsi quella più favorevole al lavoratore. Ciò specie in considerazione del fatto che la fruizione frazionata del congedo straordinario è inframezzata – nel caso in esame – dalla fruizione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992.

2.4 Riguardo a tale ultima disciplina normativa, la Corte costituzionale ha richiamato, in più occasioni, l'attenzione sulle finalità della legge n. 104/1992, rimarcando la necessità di garantire *“il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”* e di assicurare la *“continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile”* (cfr., *ex multis*, Corte cost. 16 giugno 2005 n. 233).

Numerosa è poi la giurisprudenza di merito, che riconosce al lavoratore che assiste persone affette da disabilità la più ampia tutela, arrivando a ritenere che il sostegno integri una forma di "tutela legale" a rilevanza pubblicistica (Corte d'appello Roma, Sez. lavoro, 2 maggio 2023, n. 1396) e che la disciplina del comma 3, dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, non prevede alcuna limitazione del beneficio dei permessi mensili in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, configurandosi un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, in presenza del solo presupposto dell'*handicap* grave e della situazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo o il terzo grado, quando i genitori o il coniuge siano ultrasessantacinquenni, affetti da patologie invalidanti o mancanti (Cons. giust. amm. Sicilia, 8 aprile 2024, n. 280). Nell'ipotesi di istanza di permesso ex art. 33 citato, infatti, l'Amministrazione - a fronte

della sussistenza dei relativi presupposti - non può negare il beneficio, proprio perché il permesso di assentarsi per tre giorni costituisce un diritto del lavoratore e deve essere ritenuto compatibile con qualsiasi attività lavorativa (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 16 marzo 2024, n. 346). Si configura, infatti, un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, in presenza del solo presupposto dell'*handicap* grave e della situazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo o il terzo grado, quando i genitori o il coniuge siano ultrasessantacinquenni, affetti da patologie invalidanti o mancanti (Cons. Stato, Sez. II, 7 luglio 2022, n. 5664). Peraltro, l'Amministrazione, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, non può negare il permesso neppure per ragioni organizzative, non essendo ad essa demandata alcuna valutazione su dette opposte ragioni, proprio perché il permesso di assentarsi per tre giorni al mese costituisce un diritto del lavoratore e deve essere ritenuto compatibile con qualsiasi attività lavorativa. In sostanza, va riconosciuto a chi assiste il disabile un diritto *tout court* alla fruizione dei permessi mensili. La normativa di riferimento non contiene alcun inciso volto a ridimensionare la portata della relativa pretesa (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 15 aprile 2024, n. 287).

Risulta significativa, ai nostri fini, anche la pronuncia secondo la quale è considerata discriminatoria la condotta del datore di lavoro consistente nel mancato computo, nella determinazione del premio di risultato, delle assenze per assistenza ai familiari portatori di *handicap* o a causa della propria condizione di disabilità al pari della effettiva presenza in servizio (cfr. Corte d'appello Torino, Sez. lavoro, 14 giugno 2022, n. 212). Al pari di tale orientamento giurisprudenziale, pertanto, nel caso in esame, non può – nel dubbio ed in assenza di chiare indicazioni operative – darsi preferenza ad una interpretazione restrittiva della disciplina del computo delle giornate festive correlate alla fruizione del congedo straordinario ex art. 42 cit. quando risultino intervallate da permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, a loro volta inframezzati da domeniche o giorni festivi.

Piuttosto, appare necessario garantire la piena tutela al lavoratore che assista familiari portatori di *handicap*, riconoscendo quindi l'interpretazione favorevole allo stesso, ove non espressamente indicato in senso contrario dalla normativa in materia.

Su tali basi, nel caso in esame, laddove la fruizione di congedi straordinari ex art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, sia frazionata ed intervallata da permessi ai

sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, a loro volta inframezzati da domeniche o giorni festivi, tali giornate festive non possono computarsi come congedo straordinario, malgrado la "non effettiva ripresa del servizio", dovendo invece ritenersi che le giornate festive restino escluse dal computo stesso.

P Q M

il Collegio, previa risoluzione della questione di massima rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento nel senso descritto in motivazione, delibera di ammettere al visto e conseguente registrazione i provvedimenti all'esame.

Il Presidente
Guido Carlino
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Renato Catalano
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il
Il Dirigente
Francesca Pluchinotta Palmeri
(firmato digitalmente)